



**ISTITUTO COMPrensIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Alessandro Manzoni"**

Via Montevergine 22, 83027 Mugnano Del Cardinale (AV)
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

☎ 081 511 13 80

✉ AVIC864005@istruzione.it | AVIC864005@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it

Codice meccanografico: AVIC864005 | Codice fiscale: 80006890646

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "A. MANZONI"-MUGNANO DEL CARDINALE
Prot. 0004675 del 24/09/2024
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni

Al personale Docente

Al DSGA

Atti/Albo/Sito Web/Bacheca RE

Oggetto: Chiarimenti giustificazioni assenze: abolizione del certificato medico per il rientro a scuola e deroghe alle assenze

Si comunica alle SS.LL. che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata resa nota la Legge Regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

La suddetta Legge riporta testualmente all'art.9, comma 1: *"Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente"*.

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate **con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.**

Si precisa che, in assenza di certificati esterni che attestino la guarigione, assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità".

Pertanto, si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti.

Si rammenta, tuttavia, che per gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado, vanno rispettate le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che *"...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Gli organi collegiali, anche per il corrente anno scolastico, hanno deliberato le seguenti deroghe al limite di ore di frequenza:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e Day Hospital, anche riferite ad un giorno e anche casi di contagio da COVID19). Le assenze continuative devono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti;
- donazioni di sangue;
- assenze ed uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive agonistiche, debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- gravi motivi personali e/o di famiglia (separazione dei genitori in coincidenza con le assenze, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti delle autorità giudiziaria, trasferimento temporaneo della famiglia o per altri inderogabili motivi di famiglia), auto-certificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico.

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni;
- non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento;
 - partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

E' importante richiamare la legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità"

minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

▪ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: punto 4)

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

▪ È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

▪ Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"

Si porta a conoscenza anche che il decreto legislativo 62/2017 prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

La normativa definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE 75%	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE 25 %
SCUOLA SECOND ARIA	30	990	742	248

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Conte Luigia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93